

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA – VIA GREGORIO ALLEGRI, 14
CASELLA POSTALE 2450

TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE – SEZIONE TESSERAMENTI

COMUNICATO UFFICIALE N. 6/TFN – Sezione Tesseramenti (2016/2017)

TESTO DELLE DECISIONI RELATIVE AL
COM. UFF. N. 5/TFN-T – RIUNIONE DEL 5.9.2016

Il Tribunale Federale Nazionale – Sezione Tesseramenti, nella riunione tenutasi a Roma il giorno 5 settembre 2016, ha adottato le seguenti decisioni:

I° COLLEGIO

Dott. Massimo Procaccini **Presidente f.f.**; Avv. Fabio Sarandrea, **Vice Presidente**; Avv. Eugenio Maria Patroni Griffi, Avv. Stefano Persichelli, Avv. Francesca Rinaldi, **Componenti**; Sig. Claudio Cresta, **Segretario** con la collaborazione della Sig.ra Adele Nunnari e della Sig.ra Antonella Sansoni.

Reclamo N. 007 – ABBATELLI EMANUELE/A.S.D. BRILLANTE TORRINO FUTSAL

(richiesta di svincolo per inattività ex art. 109 N.O.I.F.).

Con ricorso del 13.06.16 il sig. Emanuele Abbatelli ha proposto reclamo avverso il provvedimento di rigetto della richiesta di svincolo ex art. 109 N.O.I.F. da parte della Divisione Calcio a 5. Invero il reclamante afferma di essere tesserato e vincolato con la società A.S.D. Brillante Torino Futsal. Fermo quanto innanzi il sig. Abbatelli ha lamentato che, durante la stagione sportiva 2015/2016, la citata società sportiva non lo avrebbe mai convocato impedendogli di conseguire la idoneità sportiva. Invero e per tali fatti il reclamante avrebbe proposto richiesta al competente Comitato di essere incluso nella lista di svincolo ex art.109 N.O.I.F.. Tale ultima richiesta sarebbe stata respinta dalla Divisione calcio a 5 (giusta comunicato n° 005 stagione sportiva 2016/2017). Avverso tale ultima decisione, ritenendone sussistenti le motivazioni di fatto e di diritto, il sig. Abbatelli proponeva, come detto, reclamo. Rileva, preliminarmente, questo Tribunale che il sig. Emanuele Abbatelli, sebbene sollecitato per iscritto, non ha provveduto a regolarizzare il reclamo mediante il versamento della obbligatoria tassa.

P.Q.M.

il Tribunale Federale Nazionale dichiara inammissibile il reclamo di Abbatelli Emanuele per il mancato pagamento della relativa tassa reclamo.

Reclamo N. 010 – GAVAGNI LINDA/REAL AGLIANESE
(richiesta di svincolo per inattività ex art. 109 N.O.I.F.)

Con atto del 21 luglio 2016, la calciatrice Linda Gavagni proponeva reclamo avverso il provvedimento del Comitato Regionale Toscana L.N.D. del 1 luglio 2016, che aveva rigettato la richiesta di svincolo ex art. 109 N.O.I.F. presentata dalla stessa calciatrice.

A fondamento del reclamo, la calciatrice sosteneva che:

- nel corso dell'incontro del 21.12.2014 la stessa si era infortunata al ginocchio;
- tale infortunio le aveva impedito di partecipare agli allenamenti ed all'attività calcistica per lungo tempo;
- attesa la perdurante inattività ed il disinteresse della società, la calciatrice, in data 30 maggio 2016, aveva provveduto ad inviare alla società ed al comitato competente istanza di svincolo ex art. 109 N.O.I.F.;
- detta istanza era ricevuta dalla società in data 31 maggio 2016 e dal Comitato in data 6 giugno 2016;
- con telegramma dell'8 giugno 2016, la Real Aglianese, premesso di aver ricevuto la richiesta ex art. 109 N.O.I.F. in data 1 giugno 2016, preannunciava la propria opposizione alla richiesta di svincolo;
- con opposizione presentata al Comitato Regionale Toscana L.N.D. in data 9 giugno 2016, la Real Aglianese chiedeva il rigetto dell'istanza di svincolo, ritenendo non sussistere i presupposti di cui all'art. 109 N.O.I.F.;
- con provvedimento dell'1 luglio 2016, il Comitato Regionale Toscana L.N.D. disponeva il mantenimento del vincolo in favore della Real Aglianese, in quanto *sono stati disattesi dalla calciatrice i regolari inviti a presentare certificazione di idoneità all'attività sportiva*;
- tale provvedimento doveva considerarsi viziato e/o illegittimo;
- invero, la richiesta di svincolo ex art. 109 N.O.I.F. era stata ricevuta dalla Real Aglianese in data 31 maggio 2016 e, pertanto, la società avrebbe dovuto preannunciare e proporre opposizione, nel rispetto dei termini previsti dall' art. 109 N.O.I.F., e, dunque, entro l'8 giugno 2016;
- la società, invece, aveva proposto opposizione solo il 9 giugno 2016 e, dunque, oltre i termini previsti dalla suddetta norma;
- il mancato rispetto del termine avrebbe determinato, come previsto dal terzo comma dell'art. 109 N.O.I.F., l'adesione della società alla richiesta di svincolo.

Il reclamo era regolarmente comunicato alla società Real Aglianese, la quale, con atto dell'1 agosto 2016, depositava innanzi al Tribunale Nazionale Federale, Sez. Tesseramenti, le proprie controdeduzioni.

In particolare, la Real Aglianese sosteneva:

- che la calciatrice Linda Gavagni non aveva ottemperato alle richieste della società di presentare la certificazione medica attestante la propria idoneità allo svolgimento dell'attività sportiva, così come richiesto dall'art. 109 N.O.I.F.;
- che, in ogni caso, il reclamo doveva ritenersi infondato, atteso che la richiesta di svincolo ex art. 109 N.O.I.F. era stata materialmente ricevuta dal legale rappresentante della Real Aglianese solo in data 1 giugno 2016;
- difatti, la calciatrice aveva inviato la suddetta istanza, non presso la sede legale della società, bensì presso l'abitazione del legale rappresentante. Tale istanza era stata ricevuta dalla moglie del legale rappresentante in data 31 maggio 2016, la

quale, tuttavia, aveva consegnato l'istanza al marito solo in data 1 giugno 2016. Era da questo momento, pertanto, che iniziava a decorrere il termine di otto giorni previsto dall'art. 109 N.O.I.F. per proporre opposizione avverso l'istanza di svincolo. Il Tribunale Nazionale Federale, Sezione Tesseramenti, letti gli atti e sentite le parti, ritiene il reclamo fondato.

Il secondo ed il terzo comma dell'art. 109 N.O.I.F. così recitano: Per ottenere lo svincolo, il calciatore deve chiedere, entro il 15 giugno o, nel caso di Campionato ancora in corso a tale data, entro il quindicesimo giorno successivo alla conclusione dello stesso, con lettera raccomandata diretta alla Società e rimessa in copia anche al Comitato competente, di essere incluso in "lista di svincolo". La ricevuta della raccomandata diretta alla società deve essere allegata alla copia della lettera indirizzata al Comitato.

La società può proporre opposizione, entro otto giorni dal ricevimento della richiesta, con lettera raccomandata con avviso di ricevimento inviata al Comitato e per conoscenza al calciatore.

L'opposizione va preannunciata al Comitato competente con telegramma da spedirsi nello stesso termine dinanzi indicato.

A sua volta, il quinto comma del medesimo articolo stabilisce che: L'opposizione non effettuata da parte della Società nei modi e nei termini come sopra prescritti è considerata adesione alla richiesta del calciatore ed il Comitato competente provvede allo svincolo d'autorità dello stesso.

Secondo tale norma, dunque, la società può proporre opposizione alla richiesta di svincolo ex art. 109 N.O.I.F. nel termine di otto giorni dal ricevimento della stessa.

Detto termine, per giurisprudenza costante di questo Tribunale, deve essere considerato perentorio. Con la conseguenza che la mancata osservanza del detto termine comporta l'adesione alla richiesta del calciatore.

Nel caso di specie, l'istanza ex art. 109 è pervenuta al legale rappresentante della Real Aglianese in data 31 maggio 2016.

E' pacifico, difatti, che, in tema di notifiche a mezzo del servizio postale, ove la notificazione venga eseguita nella casa di abitazione del destinatario, la consegna effettuata ad una persona di famiglia o addetta alla casa, determina la presunzione di conoscenza dell'atto notificato da parte del destinatario, salvo che quest'ultimo provi l'insussistenza di un rapporto di convivenza.

La circostanza, dunque, che la raccomandata contenente l'istanza di svincolo ex art. 109 N.O..F. della calciatrice Gavagni sia stata ricevuta dalla moglie del legale rappresentante della Real Aglianese in data 31 maggio 2016, comporta che è da tale momento che l'atto può dirsi conosciuto dal legale rappresentante della Real Aglianese.

E' da tale momento, pertanto, che decorreva il termine di otto giorni ex art. 109 N.O.I.F.

Né, per sostenere il contrario, può valere la circostanza che l'istanza sia stata inoltrata, non presso la sede legale della società, ma presso l'abitazione del legale rappresentante.

Dagli atti ufficiali della Federazione risulta, difatti, che il legale rappresentante della Real Aglianese ha indicato quale indirizzo per ricevere le comunicazioni proprio quello ove è pervenuta l'istanza di svincolo inviata dalla calciatrice Gavagni, ossia "Via G. Marcon n. 43, 51031, Agliana".

P.Q.M.

Il Tribunale Federale Nazionale accoglie il reclamo dichiarando lo svincolo dalla società Real Aglianese della calciatrice Gavagni Linda a decorrere dal 31 maggio 2016.

Ordina restituirsi la tassa.

II° COLLEGIO

Dott. Massimo Procaccini **Presidente f.f.**; Avv. Fabio Sarandrea, **Vice Presidente**; Avv. Vincenzo Esposito Corona, Avv. Stefano Persichelli, Avv. Massimo Garzilli, **Componenti**; Sig. Claudio Cresta, **Segretario** con la collaborazione della Sig.ra Adele Nunnari e della Sig.ra Antonella Sansoni.

N. 015 – DALLA VALLE JORDAN ALESSIO/S.S.V. BRIXEN.

(richiesta di svincolo per inattività ex art. 109 N.O.I.F.)

I signori Massimiliano Dalla Valle ed Elisabetta Ferrari, nella dichiarata qualità di esercenti la responsabilità genitoriale sul figlio minore Jordan Alessio Dalla Valle (Bressanone, 2 marzo 1999), ritenendo ricorrere le condizioni postulate dall'art. 109 N.O.I.F. (v. *infra*), hanno proposto ricorso al Tribunale Federale Nazionale - Sezione Tesseramenti (di seguito per brevità anche semplicemente TFN), competente *ratione materiae*, avverso e per l'annullamento del provvedimento del 6 luglio 2016 con il quale il Comitato Provinciale Autonomo di Bolzano, provvedendo sulla istanza di svincolo per inattività avanzata dal calciatore, così decideva: “ ... viene respinta dallo scrivente Comitato, in quanto la società ha prodotto sufficienti documenti atti a dimostrare l'inesistenza del diritto allo svincolo del calciatore”.

A fondamento della opposizione proposta, i reclamanti hanno dedotto in fatto:

- che, Jordan Alessio Dalla Valle è calciatore non professionista tesserato per la società S.S.V. Brixen (matr. 5662519) partecipante al campionato Allievi Regionali organizzato dal Comitato Provinciale Autonomo di Bolzano – LND;
- che, nel corso della stagione sportiva 2015/2016, il calciatore Dalla Valle, pur a disposizione della società, non aveva preso parte al numero minimo di gare di cui all'art. 109 N.O.I.F., ma “ ... veniva solo inserito nelle distinte di gara delle prime quattro gare del campionato Allievi Regionali”;
- che, in data 3 giugno 2016, il calciatore aveva presentato istanza di svincolo per inattività;
- che, avverso la suddetta istanza la soc. S.S.V. Brixen aveva proposto opposizione, deducendo la mancanza dei requisiti postulati dall'art. 109 N.O.I.F. per farsi luogo allo svincolo;
- che, il Comitato Provinciale Autonomo di Bolzano, con provvedimento del 6 luglio 2016, aveva accolto l'opposizione della società e, per lo effetto, rigettato l'istanza del calciatore sul presupposto che “ ... la società ha prodotto sufficienti documenti atti a dimostrare l'inesistenza del diritto allo svincolo da parte del calciatore ...”.

Tanto premesso in fatto, i reclamanti hanno dedotto in diritto la illegittimità del provvedimento gravato affidando il ricorso a due motivi: il primo, in rito, sul mancato rispetto della procedura di cui all'art. 109 N.O.I.F., il secondo, nel merito, sulla ricorrenza delle condizioni postulate dall'art. 109 N.O.I.F. per conseguire lo svincolo per inattività.

* * *

Acquisita la documentazione agli atti, il TFN, verificata la corretta instaurazione del contraddittorio e la procedibilità della domanda, ha fissato dinanzi a sé l'udienza di discussione alla quale è comparso il solo difensore dei reclamanti, che si è riportato alle conclusioni del ricorso introduttivo.

La società S.S.V. Brixen, pur regolarmente invitata, non si è costituita e non ha fatto pervenire memorie difensive.

Sulle conclusioni delle parti, ritenuta superflua ogni ulteriore attività istruttoria, il TFN ha trattenuto la causa in decisione.

* * *

Il reclamo è infondato nei termini di cui alla seguente motivazione.

Con il primo motivo, i reclamanti hanno censurato, in rito, la violazione del procedimento di cui all'art. 109 N.O.I.F., e segnatamente, per non avere la soc. S.S.V. Brixen preannunziato con telegramma al Comitato competente l'opposizione avverso l'istanza di svincolo presentata dal calciatore.

La irrivalenza del procedimento avrebbe così determinato, a dire dei reclamanti, la illegittimità del successivo provvedimento del Comitato Provinciale, qui gravato.

Il motivo di reclamo in parola è destituito di fondamento giuridico.

Invero è documentalmente provato (cfr. doc. in atti) che la società S.S.V. Brixen abbia tempestivamente preannunziato l'opposizione alla istanza di svincolo per inattività avanzata dal calciatore Dalla Valle con telegramma del 14 giugno 2016.

Parimenti infondato è il secondo motivo di ricorso.

In punto, giova innanzitutto ricordare che, a mente dell'art. 109 - primo comma - N.O.I.F., *“il calciatore “non professionista” e “giovane dilettante” il quale, tesserato ed a disposizione della società entro il 30 novembre, non abbia preso parte, per motivi a lui non imputabili, ad almeno quattro gare ufficiali nella stagione sportiva, ha diritto allo svincolo per inattività, salvo che questa non dipenda da servizio militare ovvero da servizio obbligatorio equiparato o dalla omessa presentazione da parte del calciatore tesserato dalla prescritta certificazione di idoneità all'attività sportiva, nonostante almeno due inviti della società”*.

Epperò, nel caso che ne occupa è documentalmente provato che il calciatore Jordan Alessio Dalla Valle, nella stagione sportiva 2015/2016, abbia preso parte ad almeno 5 gare ufficiali del Campionato Regionale Allievi (Girone B), e segnatamente: 1) Asu Tramin / SSV Brixen del 13 settembre 2015; 2) SSV Brixen / Salorno del 20 settembre 2015; 3) Milland / SSV Brixen del 27 settembre 2015; 4) SSV Brixen / Eppan del 4 ottobre 2015; 5) Sud Tirolo / SSV Brixen dell'11 ottobre 2015.

Con la ulteriore precisazione che il calciatore Dalla Valle ha preso parte alle suddette gare nel senso di essere stato impiegato sul campo e non meramente inserito nelle distinte di gara come affermato in modo del tutto inveritiero, e documentalmente smentito, dai reclamanti.

PQM

Il Tribunale Nazionale Federale - Sezione Tesseramenti rigetta il reclamo proposto dal calciatore Dalla Valle Jordan Alessio, confermando il vincolo di tesseramento con la S.S.V. Brixen.

Ordina incamerarsi la tassa.

Il Presidente f.f. del TFN Sez. Tesseramenti
Dott. Massimo Procaccini

Pubblicato in Roma, il 22 Settembre 2016

Il Segretario Federale
Antonio Di Sebastiano

Il Presidente Federale
Carlo Tavecchio